

GIUDICE DI PACE DI ROMA

ORDINANZA N. 1080/07

R.G. n. 2545/07

Il giudice

a scioglimento della riserva, verificato che il ricorrente ha tempestivamente proposto opposizione avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma e del conseguenziale ordine di allontanamento del Questore, entrambi notificati in data 8 settembre 2007, rilevato che lo straniero ha dichiarato di essere entrato in Italia in data 1.8.2007, e di non aver regolarizzato la propria posizione ai sensi dell'articolo 4 c. 1 del d. lgs. 286/98, rilevato altresì che, dalla documentazione in atti, a fronte delle dichiarazioni e affermazioni dello straniero, in assenza di idonea certificazione, di essere nato in data 19.11.1990, e non anche in data 1.1.1989, come affermato, questo giudice non è in grado di accertare l'esatta età dello straniero, rilevato comunque che nell'inerzia della Prefettura e dall'esame medico-legale di parte ricorrente, si desume che non può affermarsi con certezza che l'età dell'esaminato sia superiore a 18 anni; Tanto rilevato, ritenuto che, nella specie, qualora permangano dubbi sulla minore età dell'espellendo, questa debba essere presunta, visto l'articolo 19 comma 2 lettera a del d. lgs. 286/98, che non consente l'espulsione dello straniero minore degli anni 18,

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate. Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice (firma illeggibile)

Roma, 22.11.2007

Depositato in cancelleria il 10.01.2008
Il Cancelliere: Mario Monterosso